

GAZZETTA UFFICIALE



DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA

Roma - Mercoledì, 30 giugno 1999

SI PUBBLICA TUTTI
I GIORNI NON FESTIVIDIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA 70 - 00100 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA G. VERDI 10 - 00100 ROMA - CENTRALINO 85081La **Gazzetta Ufficiale**, oltre alla **Serie generale**, pubblica quattro **Serie speciali**, ciascuna contraddistinta con autonoma numerazione:

- 1^a Serie speciale: *Corte costituzionale* (pubblicata il mercoledì)
- 2^a Serie speciale: *Comunità europee* (pubblicata il lunedì e il giovedì)
- 3^a Serie speciale: *Regioni* (pubblicata il sabato)
- 4^a Serie speciale: *Concorsi ed esami* (pubblicata il martedì e il venerdì)

SOMMARIO

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 7 giugno 1999, n. 207.

Ratifica ed esecuzione dell'accordo fra il Governo della Repubblica italiana e le Nazioni Unite per l'esecuzione delle sentenze del Tribunale penale internazionale per l'ex Jugoslavia, fatto a L'Aja il 6 febbraio 1997 Pag. 5

LEGGE 25 giugno 1999, n. 208.

Disposizioni in materia finanziaria e contabile ... Pag. 17

DECRETO LEGISLATIVO 22 maggio 1999, n. 209.

Attuazione della direttiva 96/59/CE relativa allo smaltimento dei policlorodifenili e dei policlorotrifenili ... Pag. 23

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

Ministero di grazia e giustizia

DECRETO 18 giugno 1999.

Riconoscimento di titolo di studio estero quale titolo abilitante per l'iscrizione in Italia all'albo degli ingegneri e l'esercizio della professione Pag. 33

Ministero delle finanze

DECRETO 26 maggio 1999.

Rateazione del residuo carico tributario dovuto dalla società Menta S.p.a., in Cernobbio Pag. 33

DECRETO 26 maggio 1999.

Concessione alla società Fi.Bo. S.n.c., in Saronno, dell'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992 Pag. 34

DECRETO 26 maggio 1999.

Concessione alla società FIMIT S.p.a., in Gorla Maggiore, dell'applicazione dei benefici agevolati previsti dall'art. 19, quarto comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, per il pagamento del carico di imposta dovuto in base a dichiarazione afferente l'anno 1992 Pag. 35

DECRETO 1° giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Treviso Pag. 36

Ministero del tesoro, del bilancio
e della programmazione economica

DECRETO 19 giugno 1999.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura Pag. 36

Ministero della sanità

DECRETO 11 giugno 1999.

Aggiornamento degli elenchi allegati alla legge 11 ottobre 1986, n. 713, sulla produzione e la vendita dei cosmetici, in attuazione della direttiva della Commissione dell'Unione europea 98/62/CE Pag. 42

**Ministero del lavoro
e della previdenza sociale**

DECRETO 3 giugno 1999.

Scioglimento della società cooperativa edilizia a r.l. «Ferrovieri lionesi», in Lioni. Pag. 45

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

**Azienda di Stato
per gli interventi nel mercato agricolo**

DELIBERAZIONE 9 giugno 1999.

Modalità relative alle procedure di gara e agli affidamenti di appalti. (Deliberazione n. 618)..... Pag. 46

**Istituto per la vigilanza
sulle assicurazioni private e di interesse collettivo**

PROVVEDIMENTO 14 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto della Pricoa Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1189)..... Pag. 50

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto della Liguria Vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1191)..... Pag. 50

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto sociale della Basilese Vita Nuova S.p.a., in Genova. (Provvedimento n. 1192)..... Pag. 51

PROVVEDIMENTO 15 giugno 1999.

Modificazioni allo statuto della Polaris Vita - Compagnia di assicurazioni sulla vita S.p.a., in Milano. (Provvedimento n. 1193) Pag. 51

Osservatorio astronomico di Brera-Milano

DECRETO 2 giugno 1999.

Modificazioni al regolamento dell'osservatorio.... Pag. 52

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie: Avvisi relativi alle avvenute scadenze del termine per l'emanazione di disposizioni legislative, regolamentari ed amministrative per conformarsi a direttive comunitarie. Pag. 53

Ministero di grazia e giustizia: Mancata conversione del decreto-legge 30 aprile 1999, n. 119, recante: «Proroga dei termini di presentazione del modello unico di dichiarazione ambientale» Pag. 53

Ministero dell'interno: Sostituzione del commissario straordinario di liquidazione del comune di San Lorenzo in stato di dissesto finanziario Pag. 53

Ministero per le politiche agricole: Sostituzione del commissario liquidatore del Consorzio agrario interprovinciale di Rieti e Terni, soc. coop. a r.l., in Terni. Pag. 53

Ministero delle finanze: Avviso di adozione da parte delle province di regolamenti disciplinari di tributi propri Pag. 54

Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica: Cambi di riferimento del 28 e 29 giugno 1999 rilevati a titolo indicativo, secondo le procedure stabilite nell'ambito del Sistema europeo delle Banche centrali e comunicati dalla Banca d'Italia Pag. 58

Ministero della sanità:

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optamid» Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Deril» Pag. 58

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Diserinal» Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Optafen» Pag. 59

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Nifedipina Formenti» Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Biogrip S» Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Tamoxifene Teva» Pag. 60

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Zenodian» Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Perviette» Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Xefo» Pag. 61

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Roxiden» Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Eliadex» Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Elazor» Pag. 62

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Darkene» Pag. 63

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Aciclovir» Pag. 63

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Otreon» Pag. 63

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Cefodox» Pag. 64

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Orelox» Pag. 64

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Carbocaina» Pag. 64

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Falquilax» Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Isopress» Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Avyclor» Pag. 65

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Noxon» Pag. 66

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Taigalor» Pag. 66

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Merluzzina» Pag. 66

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso umano «Fanhdi» Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Formil 20%» .. Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Anprotiazolo 200».
Pag. 67

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Ascoformil 200 MP».
Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Antirobe» Pag. 68

Autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Vetrigen» Pag. 68

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Cardotek - 30 plus» Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Apralan G 100 Premix» Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Flubenol» Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Acepri» Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lopitol 100 e 500» Pag. 69

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Stellamune Mycoplasma» Pag. 69

Modificazioni delle autorizzazioni all'immissione in commercio delle specialità medicinali per uso veterinario «Program 40» e «Program 80» Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Sentinel» Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Rapinovet» Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Skanitrol» Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Lotagen gel» Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Insol Tricofito» Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Finalgon» Pag. 70

Modificazione dell'autorizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario «Pana-cur 2,5» Pag. 70

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Auto-rizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Agrispet" compresse» . . . Pag. 71

Comunicato del Ministero della sanità concernente: «Auto-rizzazione all'immissione in commercio della specialità medicinale per uso veterinario "Spasmentral"» Pag. 71

Università di Roma «Tor Vergata»

Vacanza di un posto di professore universitario di ruolo di prima fascia da coprire mediante trasferimento . . . Pag. 71

Vacanza di un posto di ricercatore universitario da coprire mediante trasferimento Pag. 71

Comune di Argegno: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 72

Comune di Brisighella: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 72

Comune di Domicella: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 72

Comune di Melito di Napoli: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 72

Comune di Nurachi: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 73

Comune di Pieve a Nievole: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 73

Comune di Roatto: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 73

Comune di San Lorenzo al Mare: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 73

Comune di Saludecio: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 73

Comune di San Marzano sul Sarno: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 74

Comune di Sant'Ilario dello Jonio: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 7

Comune di Sarnano: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 7

Comune di Siniscola: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 7

Comune di Tropea: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 7

Comune di Visciano: Estratto della deliberazione in materia di determinazione dell'aliquota dell'imposta comunale sugli immobili (I.C.I.) Pag. 7

RETTIFICHE

ERRATA-CORRIGE

Comunicato relativo alla deliberazione 22 gennaio 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Delibera del Comitato interministeriale per la programmazione economica 23 aprile 1997 di approvazione del patto territoriale di Lecce: modifica denominazione. (Deliberazione n. 7/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 86 del 14 aprile 1999) Pag. 75

Comunicato relativo alla deliberazione 19 febbraio 1999 del Comitato interministeriale per la programmazione economica concernente: «Legge 16 aprile 1987, n. 183: cofinanziamento nazionale del programma per il miglioramento della produzione e della commercializzazione del miele, di cui al regolamento CE n. 121/97, per la campagna 1998-1999. (Deliberazione n. 22/99)». (Deliberazione pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - serie generale - n. 107 del 10 maggio 1999) Pag. 75

SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 123

Ministero dell'Industria
del commercio e dell'artigianato

DECRETO MINISTERIALE 25 giugno 1999.

Determinazione dell'ambito della rete elettrica di trasmissione nazionale.

99A5274

Il carico così determinato, che tiene conto dell'imposta, degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo e degli interessi sostitutivi del 9% annuo è ripartito in quattro rate a decorrere dalla scadenza di settembre 1999.

Nel provvedimento di esecuzione, va riportato l'intero importo dovuto e sullo stesso calcolato l'ammontare degli interessi di prolungata rateazione ai sensi dell'art. 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602; la citata sezione staccata provvederà, altresì, a tutti gli adempimenti di propria competenza che si rendessero necessari, facendosi carico, inoltre, di verificare la costante validità del pignoramento sui beni strumentali della società.

Il mancato pagamento di due rate consecutive produrrà per il contribuente l'automatica decadenza del beneficio accordatogli.

L'agevolazione sarà revocata, con decreto del direttore regionale delle entrate ove vengano a cessare i presupposti in base ai quali è stata concessa ovvero ove sopravvengano fondati pericoli per la riscossione.

Nel caso di decadenza o revoca del beneficio, il concessionario riprenderà la riscossione dell'intero originario carico iscritto nei ruoli, l'eventuale quota-parte di interesse al 9%, nel frattempo versata dalla società, con il ricalcolo degli interessi di cui all'art. 21 rapportati al periodo di effettivo godimento, verrà imputata quale acconto sulle sanzioni nuovamente dovute, per effetto della decadenza ovvero della revoca, mentre la quota-parte garantita da polizza fidejussoria o da pignoramento verrà incamerata dall'erario quale acconto del complessivo debito.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Milano, 26 maggio 1999

Il direttore regionale: CONAC

99A5235

DECRETO 1° giugno 1999.

Accertamento del periodo di mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Treviso.

**IL DIRETTORE REGIONALE
DEL DIPARTIMENTO DELLE ENTRATE
PER IL VENETO**

Visto il decreto-legge 21 giugno 1961, n. 498, convertito, con modificazioni, nella legge 28 luglio 1961, n. 770, e sostituito dalla legge 25 ottobre 1985, n. 592,

recante norme per la sistemazione di talune situazioni dipendenti da mancato od irregolare funzionamento degli uffici finanziari;

Vista la nota protocollo n. 26275 in data 27 maggio 1999 con la quale l'ufficio delle entrate di Treviso ha comunicato che in data 2 giugno p.v., in occasione della prova cronometrica della 18ª tappa del giro d'Italia, tutte le vie del centro tra le quali le vie adiacenti l'ufficio saranno interdette alla circolazione, sicché sarà possibile l'entrata del personale entro le ore 8 ma sarà impossibile uscire dall'ufficio prima delle ore 18 per il divieto della circolazione anche pedonale tra una via e l'altra;

Visto il decreto del direttore generale del dipartimento delle entrate protocollo n. 1/7998/UDG in data 10 luglio 1997 con cui i direttori regionali delle entrate sono delegati ad adottare i decreti di accertamento del mancato od irregolare funzionamento degli uffici periferici del Dipartimento delle entrate, ai sensi dell'articolo 2 della legge 25 ottobre 1985, n. 592;

Decreta

il mancato funzionamento dell'ufficio delle entrate di Treviso nella giornata di mercoledì 2 giugno 1999.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Venezia, 1° giugno 1999

Il direttore regionale: ABATINO

99A5236

MINISTERO DEL TESORO, DEL BILANCIO E DELLA PROGRAMMAZIONE ECONOMICA

DECRETO 19 giugno 1999.

Rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai fini dell'applicazione della legge sull'usura.

**IL DIRIGENTE GENERALE
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO**

Vista la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante disposizioni in materia di usura e, in particolare, l'art. 2, comma 1, in base al quale «il Ministro del tesoro, sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio, comprensivo di commissioni, di remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse, riferito ad anno degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti negli elenchi tenuti dal-

l'Ufficio italiano dei cambi e dalla Banca d'Italia ai sensi degli articoli 106 e 107 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura»;

Visto il decreto del 22 settembre 1998, recante la «classificazione delle operazioni creditizie per categorie omogenee, ai fini della rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dagli intermediari finanziari»;

Visto da ultimo il decreto del 26 marzo 1999, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 75 del 31 marzo 1999 e, in particolare, l'art. 3, comma 3, che attribuisce alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di procedere per il trimestre 1° gennaio 1999-31 marzo 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari;

Avute presenti le «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia nei confronti delle banche e degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco speciale previsto dall'art. 107 del decreto legislativo n. 385/1993 (pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* n. 228 del 30 settembre 1998) e dall'Ufficio italiano dei cambi nei confronti degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco generale di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo;

Visto l'art. 2 del decreto legislativo 24 giugno 1998, n. 213, in base al quale «a decorrere dal 1° gennaio 1999 ... la Banca d'Italia determina periodicamente un tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) ... al fine dell'applicazione degli strumenti giuridici che vi facciano rinvio quale parametro di riferimento»;

Vista la rilevazione dei valori medi dei tassi effettivi globali segnalati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento al periodo 1° gennaio 1999-31 marzo 1999 e tenuto conto della variazione del valore medio del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto (tasso ufficiale di sconto) nel periodo successivo al trimestre di riferimento;

Vista la direttiva del Ministro in data 12 maggio 1999 concernente l'attuazione del decreto legislativo numero 29/1993 e successive modificazioni e integrazioni, in ordine alla delimitazione dell'ambito di responsabilità del vertice politico e di quello amministrativo;

Atteso che, per effetto di tale direttiva, il provvedimento di rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi dell'art. 2 della legge n. 108/1996 rientra nell'ambito di responsabilità del vertice amministrativo;

Sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi;

Decreta:

Art. 1.

1. I tassi effettivi globali medi, riferiti ad anno, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari, determinati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della legge 7 marzo 1996, n. 108, relativamente al trimestre 1° gennaio 1999-31 marzo 1999, sono indicati nella tabella riportata in allegato (allegato A).

2. I tassi non sono comprensivi della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata. La percentuale media della commissione di massimo scoperto rilevata nel trimestre di riferimento è riportata separatamente in nota alla tabella.

Art. 2.

1. Il presente decreto entra in vigore il 1° luglio 1999.

2. A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto e fino al 30 settembre 1999, ai fini della determinazione degli interessi usurari ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, i tassi riportati nella tabella indicata all'art. 1 del presente decreto devono essere aumentati della metà.

Art. 3.

1. Le banche e gli intermediari finanziari sono tenuti ad affiggere in ciascuna sede o dipendenza aperta al pubblico in modo facilmente visibile la tabella riportata in allegato (allegato A).

2. Le banche e gli intermediari finanziari al fine di verificare il rispetto del limite di cui all'art. 2, comma 4, della legge 7 marzo 1996, n. 108, si attengono ai criteri di calcolo delle «istruzioni per la rilevazione del tasso effettivo globale medio ai sensi della legge sull'usura» emanate dalla Banca d'Italia e dall'Ufficio italiano dei cambi.

3. La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono per il trimestre 1° aprile 1999-30 giugno 1999 alla rilevazione dei tassi effettivi globali medi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari con riferimento alle categorie di operazioni indicate nel decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 19 giugno 1999

Il dirigente generale: LAURIA

ALLEGATO A

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA (*)
MEDIE ARITMETICHE DEI TASSI SULLE SINGOLE OPERAZIONI DELLE BANCHE E DEGLI INTERMEDIARI FINANZIARI NON
BANCARI, CORRETTE PER LA VARIAZIONE DEL VALORE MEDIO DELLA MISURA SOSTITUTIVA DEL TASSO UFFICIALE DI SCONTO
PERIODO DI RIFERIMENTO DELLA RILEVAZIONE: 1° GENNAIO - 31 MARZO 1999
APPLICAZIONE DAL 1° LUGLIO FINO AL 30 SETTEMBRE 1999

<i>CATEGORIE DI OPERAZIONI</i>	<i>CLASSI DI IMPORTO in milioni di lire (tra parentesi in unità di euro)</i>	<i>TASSI MEDI (su base annua)</i>
APERTURE DI CREDITO IN CONTO CORRENTE (1) (**)	fino a 10 (5.164,57)	11,72
	oltre 10 (5.164,57)	8,90
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE IMPRESE EFFETTUATI DALLE BANCHE (2) (**)	fino a 10 (5.164,57)	8,06
	oltre 10 (5.164,57)	6,56
FACTORING (3)	fino a 100 (51.645,69)	7,94
	oltre 100 (51.645,69)	6,58
CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI ALLE FAMIGLIE EFFETTUATI DALLE BANCHE (4)		10,33
ANTICIPI, SCONTI COMMERCIALI, CREDITI PERSONALI E ALTRI FINANZIAMENTI EFFETTUATI DAGLI INTERMEDIARI NON BANCARI (5) (**)	fino a 10 (5.164,57)	23,56
	oltre 10 (5.164,57)	16,72
PRESTITI CONTRO CESSIONE DEL QUINTO DELLO STIPENDIO (6)	fino a 10 (5.164,57)	17,12
	oltre 10 (5.164,57)	12,89
LEASING (7)	fino a 10 (5.164,57)	16,71
	da 10 a 50 (da 5.164,57 a 25.822,84)	9,33
	da 50 a 100 (da 25.822,84 a 51.645,69)	7,63
	oltre 100 (51.645,69)	5,69
CREDITO FINALIZZATO ALL'ACQUISTO RATEALE (8)	fino a 2,5 (1.291,14)	27,01
	da 2,5 a 10 (da 1.291,14 a 5.164,57)	16,59
	oltre 10 (5.164,57)	11,06
MUTUI (9)		4,92

AVVERTENZA: AI FINI DELLA DETERMINAZIONE DEGLI INTERESSI USURARI AI SENSI DELL'ART. 2 DELLA LEGGE N.108/96, I TASSI RILEVATI DEVONO ESSERE AUMENTATI DELLA METÀ.

(*) Per i criteri di rilevazione dei dati e di compilazione della tabella si veda la nota metodologica.

(**) I tassi non comprendono la commissione di massimo scoperto che, nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,43 punti percentuali.

Legenda delle categorie di operazioni

(Decreto del Ministro del Tesoro del 22.9.1998; Istruzioni applicative della Banca d'Italia e dell'Ufficio italiano dei cambi);

- (1) Aperture di credito in conto corrente con e senza garanzia.
- (2) Banche: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; altri finanziamenti a breve e a medio e lungo termine alle unità produttive private.
- (3) Factoring: anticipi su crediti acquistati e su crediti futuri.
- (4) Banche: crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti alle famiglie di consumatori, a breve e a medio e lungo termine.
- (5) Intermediari finanziari non bancari: finanziamenti per anticipi su crediti e documenti - sconto di portafoglio commerciale; crediti personali, a breve e a medio e lungo termine; altri finanziamenti a famiglie di consumatori e a unità produttive private, a breve e a medio e lungo termine.
- (6) Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio; i tassi si riferiscono ai finanziamenti erogati ai sensi del D.P.R. n. 180 del 1950 o secondo schemi contrattuali ad esso assimilabili.
- (7) Leasing con durata fino e oltre i tre anni.
- (8) Credito finalizzato all'acquisto rateale di beni di consumo.
- (9) Mutui a tasso fisso e variabile con garanzia reale.

RILEVAZIONE DEI TASSI DI INTERESSE EFFETTIVI GLOBALI MEDI AI FINI DELLA LEGGE SULL'USURA

Nota metodologica

La legge 7 marzo 1996, n. 108, volta a contrastare il fenomeno dell'usura, prevede che siano resi noti con cadenza trimestrale i tassi effettivi globali medi, comprensivi di commissioni, spese e remunerazioni a qualsiasi titolo connesse col finanziamento, praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari.

Il decreto del Ministro del tesoro del 22 settembre 1998, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 225 del 26 settembre 1998, ha ripartito le operazioni di credito in categorie omogenee attribuendo alla Banca d'Italia e all'Ufficio italiano dei cambi il compito di rilevare i tassi.

La rilevazione dei dati per ciascuna categoria riguarda le medie aritmetiche dei tassi praticati sulle operazioni censite nel trimestre di riferimento. Essa è condotta per classi di importo; limitatamente a talune categorie è data rilevanza alla durata, all'esistenza di garanzie e alla natura della controparte. Non sono incluse nella rilevazione alcune fattispecie di operazioni condotte a tassi che non riflettono le condizioni del mercato (ad es. operazioni a tassi agevolati in virtù di provvedimenti legislativi)..

Per le operazioni di "credito personale", "credito finalizzato", "leasing", "mutuo", "altri finanziamenti" e "prestiti contro cessione del quinto dello stipendio" i tassi rilevati si riferiscono ai rapporti di finanziamento accesi nel trimestre; per esse è adottato un indicatore del costo del credito analogo al TAEG definito dalla normativa comunitaria sul credito al consumo. Per le "aperture di credito in conto corrente", gli "anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale" e il "factoring" - i cui tassi sono continuamente sottoposti a revisione - vengono rilevati i tassi praticati per tutte le operazioni in essere nel trimestre, computati sulla base dell'effettivo utilizzo.

La commissione di massimo scoperto non è compresa nel calcolo del tasso ed è oggetto di autonoma rilevazione e pubblicazione nella misura media praticata.

La rilevazione interessa l'intero sistema bancario e il complesso degli intermediari finanziari iscritti nell'elenco previsto dall'articolo 107 del Testo unico bancario.

I dati relativi agli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'articolo 106 del medesimo testo unico sono stimati sulla base di una rilevazione campionaria. Nella costruzione del campione si tiene conto delle variazioni intervenute nell'universo di riferimento rispetto alla precedente rilevazione. La scelta degli intermediari presenti nel campione avviene per estrazione casuale e riflette la distribuzione per area geografica. Mediante opportune tecniche di stratificazione dei dati, il numero di operazioni rilevate viene esteso all'intero universo attraverso l'utilizzo di coefficienti di espansione, calcolati come rapporto tra la numerosità degli strati nell'universo e quella degli strati del campione.

La Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi procedono ad aggregazioni tra dati omogenei al fine di agevolare la consultazione e l'utilizzo della rilevazione. La tabella - che è stata definita sentiti la Banca d'Italia e l'Ufficio italiano dei cambi - è composta da 19 tassi che fanno riferimento alle predette categorie di operazioni.

Le categorie di finanziamento riportate nella tabella sono definite considerando l'omogeneità delle operazioni evidenziata dalle forme tecniche adottate e dal livello dei tassi di mercato rilevati.

Le classi di importo riportate nella tabella sono aggregate sulla base della distribuzione delle operazioni tra le diverse classi presenti nella rilevazione statistica; lo scostamento dei tassi aggregati rispetto al dato segnalato per ciascuna classe di importo è contenuto.

I mercati nei quali operano le banche e gli intermediari finanziari si differenziano talvolta in modo significativo in relazione alla natura e alla rischiosità delle operazioni. Per tenere conto di tali specificità, alcune categorie di operazioni sono evidenziate distintamente per le banche e gli intermediari finanziari.

Data la metodologia della segnalazione, i tassi d'interesse bancari riportati nella tabella differiscono da quelli rilevati dalla Banca d'Italia nell'ambito delle statistiche

decadali e di quelle della Centrale dei rischi, orientate ai fini dell'analisi economica e dell'esame della congiuntura. Ambedue le rilevazioni si riferiscono a campioni, tra loro diversi, di banche; i tassi decadali non sono comprensivi degli oneri e delle spese connessi col finanziamento e sono ponderati con l'importo delle operazioni; i tassi della Centrale dei rischi si riferiscono alle operazioni di finanziamento di importo superiore a 150 milioni.

Secondo quanto previsto dalla legge, i tassi medi rilevati sono stati corretti in relazione alla variazione del valore medio del tasso ufficiale di sconto nel periodo successivo al trimestre di riferimento. A decorrere dal 1 gennaio 1999, ai sensi del D.Lgs. 24/6/1998 n.213 che reca le disposizioni per l'introduzione dell'EURO nell'ordinamento nazionale, si fa riferimento alle variazioni del tasso la cui misura sostituisce quella della cessata ragione normale dello sconto.

Dopo aver aumentato i tassi della metà, così come prescrive la legge, si ottiene il limite oltre il quale gli interessi sono da considerarsi usurari.

99A5148